

Sezione 3

Per ragioni di ordine esclusivamente pratico, le riunioni del comitato permanente e dei suoi organismi dipendenti si tengono di norma in lingua inglese.

Sezione 4

- a. Sono pubblicati in inglese, francese e spagnolo:
 - il sunto dei dibattiti delle riunioni del comitato consultivo;
 - il riesame mensile della situazione mondiale cotoniera [la frequenza di questa pubblicazione è stata resa bimestrale in occasione della 43a riunione plenaria];
 - i verbali del comitato permanente [la traduzione in francese e spagnolo è stata sospesa a seguito in occasione della 43a riunione plenaria].
- b. Sono pubblicati in tutte le lingue ufficiali:
 - l'esame annuale della situazione cotoniera mondiale;
 - la relazione del presidente del comitato permanente;
 - la relazione del direttore esecutivo;
 - la dichiarazione finale della riunione plenaria.
- c. Il comitato permanente definisce quali altri documenti di merito vadano stampati nelle varie lingue tenuto conto della loro utilità per i membri e delle ripercussioni di bilancio.

ARTICOLO XI — VOTAZIONE**Sezione 1**

- a. In fase decisionale, il comitato consultivo e il comitato permanente si sforzano di conseguire l'unanimità.
- b. Nel caso in cui in sede di comitato consultivo non si raggiunga un consenso su una determinata questione, questa può essere sottoposta al comitato consultivo, a meno che non sia specificato in questo o in altri regolamenti dell'ICAC che la questione debba essere messa ai voti in sede di comitato permanente. Il comitato consultivo delibera per consenso. Nel caso in cui in sede di comitato consultivo non si raggiunga un consenso, la questione può essere messa ai voti su richiesta di un membro, nel qual caso una raccomandazione o una proposta è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.
- c. Ogni membro ha diritto a un voto.
- d. L'astensione non è considerata un voto.
- e. Di norma, la votazione ha luogo per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei membri presenti e votanti non chieda di procedere al voto per appello nominale. Qualora un membro ne faccia richiesta, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO XII — COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI**Sezione 1**

- a. L'ICAC collabora con altre organizzazioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali. Il comitato permanente individua le organizzazioni, nonché la natura e la portata di tale collaborazione.
- b. Tali organizzazioni, nonché i governi non membri e il pubblico, previa autorizzazione da parte del membro ospitante, possono essere invitati a presenziare alle sedute del comitato consultivo. Il comitato consultivo o il comitato permanente definiscono le condizioni della loro partecipazione alle riunioni.

ARTICOLO XIII — MODIFICHE

Il presente regolamento può essere modificato soltanto dal comitato consultivo, a meno che quest'ultimo non lo trasmetta specificamente al comitato permanente a tale scopo.

ARTICOLO XIV — SOSTITUZIONE

Il presente regolamento, adottato il 16 giugno 1972, sostituisce tutti gli atti, le risoluzioni o i regolamenti precedenti incompatibili con le sue disposizioni.

